

Industrie estrattive per trivellazione e industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

DPR 24/05/1979, n. 886
D. Lgs 25/11/1996, n. 624
Coordinati

La prima parte del documento riporta le condizioni per l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi e le procedure relative ad esse associate, con i chiarimenti e lo stato normativo per l'attività 7 del DPR 151/2011.

La seconda parte riporta il decreto, con le eventuali modifiche apportate, coordinato con le circolari, le note ed i chiarimenti emanati sull'argomento.

Testo coordinato del

DPR 24 maggio 1979, n. 886

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

e

D. Lgs 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

INDICE

Att. n. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità	3
Stato normativo	3
Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi	5
Decreto 24 maggio 1979, n. 886.....	7
Titolo I - Disposizioni generali.....	7
Capo I - Generalità	7
Capo II - Competenze ed accesso ai lavori.....	7
Titolo II - Sicurezza nelle operazioni di prospezione	10
Capo I - Autorizzazioni.....	10
Capo II - Esecuzione delle operazioni di prospezione	11
Titolo III - Sicurezza nelle operazioni di perforazione.....	12
Capo I - autorizzazioni	12
Capo II - Postazione delle unità di perforazione	13
Capo III - Sicurezza dell'unità di perforazione e degli impianti a bordo.....	14
Capo IV - Sicurezza contro gli incendi	17
Capo V - Monitoraggio.....	18
Capo VI - Impiego degli esplosivi per operazioni speciali.....	18
Capo VII - Impiego di operatori subacquei.....	19
Capo VIII - Comunicazioni con la terra ferma e telecomunicazioni	19

Capo IX - Segnalazioni.....	20
Capo X - Condotta dei lavori e prevenzione degli inquinamenti.....	20
Capo XI - Norme per il personale.....	21
Capo XII - Salvataggio.....	22
Titolo IV - Sicurezza degli impianti di produzione e delle condotte di trasporto degli idrocarburi....	23
Capo I - Piattaforme di produzione e strutture assimilabili.....	23
Capo II - Impianti di produzione e condotte sottomarine.....	24
Titolo V - Disposizioni transitorie e comuni.....	25
Capo I.....	25
Titolo VI - Diffide - Denunce - Interventi amministrativi vari - Ricorsi.....	26
Titolo VII - Disposizioni penali.....	27
Decreto 25 novembre 1996, n. 624.....	29
Titolo I - Disposizioni generali.....	29
Capo I - Campo di applicazione.....	29
Capo II - Obblighi del datore di lavoro.....	31
Capo III - Norme generali.....	33
Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici.....	37
Capo V - Manutenzione.....	38
Capo VI - Disposizioni tecniche.....	38
Titolo II - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie.....	39
Capo I - Norme comuni.....	39
Capo II - norme applicabili alle attività a cielo aperto.....	41
Capo III - Norme applicabili alle attività in sottterraneo.....	41
Titolo III - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione.....	43
Capo I - Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare.....	43
Capo II - Norme applicabili alle attività di terraferma.....	48
Capo III - Norme applicabili alle attività a mare.....	49
Titolo IV - norme transitorie e finali.....	53
Titolo V - Sanzioni.....	54

Att. n. 7 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità

Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
7	Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624. ¹			Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
96	Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività comprende, più in generale, le operazioni di ricerca degli idrocarburi; assoggetta anche lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale e richiama esplicitamente anche il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.				

Stato normativo

Il chiarimento prot. n° P2643/4167 sott. 17 del 21/01/95, aveva precisato che le attività estrattive minerarie in terraferma, nel settore degli idrocarburi, non erano da considerare soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi

Il D. Lgs 624/96, nel dare alcune indicazioni sulle procedure per l'approvazione dei progetti inerenti l'estrazione tramite perforazione, fissa anche alcuni criteri di sicurezza. Esso, all'art. 84 prevede la trasmissione del progetto relativo alle misure di prevenzione incendi al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per il parere di conformità e, all'art. 85 l'obbligo di sopralluogo ed il rilascio del CPI.

Successivamente, però, la lettera circolare del 19/05/97, n° P1066/4167 sott. 17, ribadisce che le attività estrattive su terraferma, non sono soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi in quanto non ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e né, peraltro, riconducibili alle attività di cui alle tabelle A e B del D.P.R. n° 689 del 1959

Il DPR 151/2011 inserisce tali attività in categoria C, assoggettandole al rilascio del CPI., mentre la [lettera circolare n. 15909 del 18/12/2012](#) specifica le procedure che per esse devono essere adottate.

NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

¹ Vedasi, per gli aspetti procedurali di prevenzione incendi delle attività n. 7 dell'allegato I al DPR 151/2011, sia per attività nuove che esistenti, la [lettera circolare prot. n° 15909 del 18/12/2012](#). N.d.R.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.

Note sull'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi

[1]

Lettera Circolare

PROT. n. 0015909
032101.01.15.01A4RI

Roma, 18 dicembre 2012

OGGETTO: Procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011).

Il D.P.R. 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624” (attività n. 7 dell'Allegato I).

In tali attività possono essere presenti impianti e/o depositi facenti parte integrante del ciclo produttivo (linee di trasporto dall'area dei pozzi agli eventuali centri di raccolta e di primo trattamento e serbatoi di deposito presso tali centri). Sono escluse dal controllo dei Vigili del Fuoco le attività di prospezione e ricerca e i pozzi in perforazione nell'ambito di titoli minerari esistenti.

In considerazione del fatto che l'abrogato D.M. 16 febbraio 1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R. 886/1979”, cioè gli impianti a mare cosiddetti off-shore (ex attività 96), si rende necessario fornire chiarimenti finalizzati a coordinare le procedure di prevenzione incendi per tutte le attività ora incluse al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 con i procedimenti autorizzativi per tali attività, in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 e del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

Si evidenzia che le attività in argomento non costituiscono una ordinaria attività produttiva e che per esse non si applica il D.P.R. 160/2010 in materia di sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che all'art. 2, comma 4, esclude dal campo di applicazione la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

In attuazione del principio di razionalizzazione dell'azione amministrativa, già presente nel D.Lgs. 624/1996 ed avendo a riferimento, in particolare, gli artt. 84, 85, 90, 92 e 93 del D.Lgs. 624/1996, si indicano di seguito le procedure per gli adempimenti di prevenzione incendi relative alle attività di cui al punto 7 in argomento, definite di intesa con la Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla produzione e all'esercizio di tali attività.

1. ATTIVITÀ NUOVE: ESAME PROGETTO

Il titolare della concessione provvede al deposito del progetto e della relativa documentazione tecnico-amministrativa presso l'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse territorialmente competente (di seguito U.N.M.I.G.) ai sensi del D.Lgs. 624/1996, redatto anche con le modalità di cui al D.M. 7 agosto 2012.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (di seguito Comando) riceve dall'U.N.M.I.G., il progetto, comprensivo della documentazione necessaria ai fini antincendio, ai sensi del DLgs 624/1996, e con gli effetti dell'art. 3 del D.P.R.151/2011

Il Comando può, entro 30 giorni, richiedere documentazione integrativa al titolare informando l'U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando si pronuncia sulla conformità del progetto ai fini antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011, e trasmette il proprio parere all'U.N.M.I.G.. Tale pronuncia vale anche quale parere ai sensi del D.Lgs. 624/1996.

2. ATTIVITÀ NUOVE: SOPRALLUOGO

Ad ultimazione dei lavori e prima dell'esercizio il titolare presenta all'U.N.M.I.G. richiesta di verifica in applicazione del D.Lgs. 624/1996 e Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini antincendio ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.

Il Comando riceve dall'U.N.M.I.G. la predetta Segnalazione corredata dalla documentazione prescritta dal D.M. 7 agosto 2012.

Entro 60 giorni dal ricevimento, sono effettuati i controlli, mediante visite tecniche congiunte tra Comando e U.N.M.I.G., rispettivamente ai sensi e con gli effetti del D.P.R. 151/11 e del D.Lgs. 624/1996, volti ad accertare il rispetto della normativa antincendio e delle prescrizioni eventualmente formulate.

3. ATTIVITÀ ESISTENTI

Nel caso di attività minerarie di terraferma esistenti alla data del 7 ottobre 2011 ed autorizzate con i procedimenti di cui al D.Lgs. 624/96, i responsabili delle stesse sono tenuti ad attivare direttamente presso i Comandi Provinciali V.F. i prescritti adempimenti ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.P.R.151/2011 e s.m.i..

Al riguardo, si chiarisce che, nel caso in cui per l'attività siano state completate le procedure (esame del progetto e sopralluoghi) ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 624/1996, il responsabile della stessa attività deve presentare al Comando unicamente la S.C.I.A. di cui all'art. 4 del D.P.R.151/2011 facendo riferimento al progetto e alla documentazione già agli atti, nonché alle eventuali verifiche biennali del mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione antincendio effettuate congiuntamente all'U.N.M.I.G.

In ogni caso, qualora necessario, nei trenta giorni successivi alla presentazione della suddetta S.C.I.A., il Comando può richiedere al responsabile dell'attività documentazione integrativa, ovvero copia degli atti alla competente U.N.M.I.G.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa, il Comando effettua i controlli di cui all'art. 4, comma 3 del D.P.R.151/11.

Nel caso in cui l'attività sia preesistente alla vigenza del D.Lgs. 624/1996 e la documentazione non sia agli atti del Comando, il titolare dovrà espletare gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R.151/2011.

Si ricorda, inoltre, che per le attività a mare, in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato *una tantum* ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, le scadenze temporali per il rinnovo periodico di conformità antincendio sono indicate all'art. 11, comma 6, del DPR 151/2011 .

Si evidenzia che per tutte le attività annoverabili al punto 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio di cui all'art. 5 dello stesso decreto deve essere trasmessa con cadenza decennale dal titolare dell'attività al Comando che ne dà comunicazione all'U.N.M.I.G.

Si rammenta, da ultimo, che nel caso in cui l'attività sia annoverabile tra quelle a rischio di incidente rilevante si applica il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.; in particolare, per gli stoccaggi sotterranei di gas in giacimenti esauriti devono essere espletati i procedimenti definiti con nota interministeriale (Interno, Sviluppo Economico e Ambiente) n. 13302 del 21 ottobre 2009.

La presente nota sostituisce la lettera circolare prot. P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997 che si intende abrogata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto 24 maggio 1979, n. 886

(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 aprile, n. 114).

Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

Il Presidente della Repubblica:

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 682, relativa alla delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave, ai fini dell'adeguamento delle norme stesse alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Generalità

Articolo 1

Finalità.

Le presenti norme si applicano alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e in altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. Esse intendono garantire il buon governo dei giacimenti di idrocarburi; tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; prevenire l'inquinamento dell'aria, del mare, del fondo e del sottofondo marini; evitare ingiustificati impedimenti e intralci alla navigazione marittima ed aerea e alla pesca, danni o pericoli alla fauna e flora marina, a condotte, cavi ed altri impianti sottomarini.

Articolo 2

Campo di applicazione.

Le attività di cui al precedente articolo sono soggette, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave e alle altre leggi e regolamenti dello Stato in materia di prevenzione incendi, sicurezza ed igiene del lavoro, in quanto applicabili.

Capo II - Competenze ed accesso ai lavori

Articolo 3

Competenze.

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (d'ora in poi indicato per brevità con la sigla U.N.M.I.) e delle sue sezioni (d'ora in poi denominate «sezioni idrocarburi»).

Restano salvi i poteri di vigilanza e di intervento delle altre amministrazioni dello Stato loro attribuiti da leggi e regolamenti.

Articolo 4

Controlli.

Gli ingegneri e i periti addetti all'U.N.M.I. ed alle sezioni idrocarburi possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti ed alle attrezzature impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Uguale potere compete al personale civile e militare delle altre amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare le visite di controllo mettendo a disposizione degli incaricati anche i mezzi di trasporto necessari.

Articolo 5 Accesso ai lavori.

L'accesso ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti impiegati nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è vietato agli estranei ai lavori.

I permissionari e i concessionari devono predisporre i mezzi e le segnalazioni atti a prevenire l'accesso.

Gli estranei ai lavori possono accedere ai mezzi, alle attrezzature e agli impianti di cui sopra previa autorizzazione della società titolare o di persona all'uopo delegata e durante la visita devono essere accompagnati da persona appositamente incaricata.

Articolo 6 Denuncia di esercizio per attività di prospezione.

Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

(Omissis: i commi 3, 4 e 5 sono stati abrogati dall'art. 20 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.

Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (comma così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (comma così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.

La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate predette.

Articolo 7 Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione.

Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6 (comma così sostituito dall'art. 20 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorché si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terra ferma e ricadenti pertanto sotto la disciplina vigente per le perforazioni a terra, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve denunciare le generalità delle persone responsabili delle operazioni da compiere sul cantiere o esternamente ad esso ai fini della esecuzione dei lavori di perforazione.

Se la perforazione è eseguita da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, deve essere specificata, nella suddetta denuncia, la persona alla quale è affidato il compito di capo piattaforma definito ai successivi articoli 8 e 9.

Le denunce predette devono essere rivolte alla sezione idrocarburi almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere controfirmate da tutte le persone ivi nominate.

Le sostituzioni, sia pure temporanee, delle persone di cui sopra devono essere comunicate entro otto giorni all'autorità predetta per avere effetto nei suoi confronti.

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di perforazione ad impresa specializzata ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare immediata comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le imprese specializzate sono tenute alla osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

Articolo 8 Responsabilità del capo piattaforma.

Sulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma è responsabile, in conformità delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unità, dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonché della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio.

Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'addestramento del personale a bordo e le esercitazioni relative.

Il capo piattaforma deve tenere il registro di piattaforma, sul quale sono annotati gli adempimenti prescritti dal presente decreto e il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Il modello del registro di piattaforma è stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale le annotazioni sono effettuate su registri liberamente scelti dal capo piattaforma.

Sulle piattaforme non semoventi il capo piattaforma può avvalersi, per le manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo, di un esperto di competenza specifica.

Gli accertamenti dell'idoneità del capo piattaforma nonché degli esperti sopra menzionati in ordine alle manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo sono devoluti al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Per i capi piattaforma aventi cittadinanza diversa da quella italiana, il possesso delle capacità tecnico-nautiche deve essere attestato mediante la esibizione di titoli, ritenuti idonei dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tali titoli devono essere dichiarati autentici dall'autorità consolare del Paese che li ha rilasciati.

Sulle piattaforme di qualsiasi tipo il capo piattaforma deve disporre di un adeguato numero di persone esercitate nella messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio, nella loro manovra e nell'uso degli accessori di bordo.

Durante le fasi di rimorchio delle piattaforme di qualsiasi tipo devono essere osservate le relative norme vigenti.

Articolo 9 Responsabilità del comandante.

Le piattaforme semoventi, durante la navigazione, sono assimilate alle navi e come tali sono sottoposte alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di navigazione marittima.

Il comandante è responsabile delle operazioni tecnico nautiche della piattaforma e di ogni altra operazione relativa alla navigazione. Egli è altresì responsabile per i danni da rischi marittimi ai quali sono esposte la piattaforma e le persone anche durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata.

Il capo piattaforma è responsabile, per la parte che gli compete, dell'esecuzione dei lavori di perforazione nonché dell'osservanza e dell'esatta applicazione a bordo delle norme di sicurezza oggetto della presente legge, in quanto applicabili alle piattaforme semoventi, durante le operazioni al pozzo con piattaforma ormeggiata. Egli deve immediatamente informare il comandante dell'insorgenza di situazioni al pozzo che possono costituire pericolo per l'unità.

Parimenti il comandante deve informare il capo piattaforma dell'approssimarsi di condizioni meteorologiche pericolose.

In entrambi i casi il comandante e il capo piattaforma, ciascuno per la parte di propria competenza, attuano i provvedimenti più idonei a fronteggiare la situazione di pericolo. In caso di contrasto le decisioni finali spettano al comandante.

Le navi di perforazione sono sottoposte alla stessa disciplina per le specifiche operazioni e per gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Sulle piattaforme semoventi e sulle navi di perforazione, oltre ai normali libri di bordo, deve essere tenuto, a cura del comandante, il registro di piattaforma di cui all'articolo precedente.

Deve essere altresì tenuto, a cura del capo piattaforma, il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Articolo 10 Infortuni.

(Omissis: articolo abrogato dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Articolo 11 Accertamenti.

(Omissis: articolo abrogato dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Articolo 12 Incidenti o eventi straordinari.

Ogni incidente o altro evento straordinario che si verifichi nel corso dell'esecuzione delle operazioni minerarie e che arrechi, o sia suscettibile di arrecare danno all'ambiente o alle altre attività indicate nell'art. 1 è denunciato immediatamente - oltre che alla sezione idrocarburi - agli organi statali competenti ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Lo stesso obbligo incombe anche alle imprese specializzate di cui gli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Articolo 13 Informazioni meteorologiche.

Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforma semovente o di nave di perforazione, deve provvedere affinché dettagliate informazioni sulla situazione meteorologica della zona delle operazioni ed i preventivi avvisi di burrasca siano raccolti a bordo da personale esperto e con apparecchiature idonee.

Durante i lavori di perforazione devono inoltre essere rilevate con continuità, mediante idonee apparecchiature, la direzione e la velocità del vento.

Le informazioni raccolte e i dati rilevati direttamente devono essere comunicati, su richiesta, all'autorità marittima.

Titolo II - Sicurezza nelle operazioni di prospezione

Capo I - Autorizzazioni

Articolo 14 Programma di lavoro in permessi di prospezione.

Il richiedente un permesso di prospezione è tenuto ad indicare nel programma di lavoro da allegare alla istanza il metodo di prospezione che intende utilizzare ed il periodo di tempo previsto per l'esecuzione delle operazioni in mare.

Se trattasi di rilievo con metodo sismico, il richiedente è tenuto ad elencare le linee sismiche, per ognuna delle quali deve indicare la lunghezza e le coordinate del punto iniziale e del punto finale.

Il titolare del permesso di prospezione è tenuto a comunicare alla sezione idrocarburi ed al dipartimento militare marittimo competenti, con almeno otto giorni di anticipo, la data di effettivo inizio delle operazioni in mare; deve altresì comunicare tempestivamente la data di ultimazione delle operazioni stesse.

Il titolare è tenuto inoltre a munirsi in tempo utile delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni suddette ed in particolare delle concessioni per l'impianto e l'esercizio delle stazioni per la radiolocalizzazione e per l'impiego delle frequenze di lavoro.

Articolo 15 Prescrizioni.

Il permesso di prospezione contiene le prescrizioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e ove occorra le altre amministrazioni dello Stato interessate, ritenga di imporre per tutelare la sicurezza dei lavoratori e il regolare svolgimento delle lavorazioni nonché agli altri fini espressi all'art. 1 delle presenti norme.

Il permissionario è tenuto ad osservare ogni ulteriore prescrizione che, ai fini predetti, possa essere imposta dalla sezione idrocarburi durante l'esercizio del permesso.

Articolo 16

Programma di lavoro in permessi di ricerca o concessioni di coltivazione.

Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere operazioni di prospezione nell'ambito rispettivamente del permesso o della concessione, deve presentare alla sezione idrocarburi, per l'approvazione, il programma di lavoro con le indicazioni di cui all'art. 14.

Il titolare di cui sopra è tenuto:

a rispettare le condizioni generali contenute nel decreto di conferimento del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione;

a rispettare le ulteriori prescrizioni che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, nell'autorizzare le operazioni di prospezione, ritenesse di imporre, sentita la Amministrazione dei trasporti e della navigazione e se del caso le altre amministrazioni dello Stato interessate, per tutelare la sicurezza dei lavoratori ed il regolare svolgimento delle operazioni nonché per gli altri fini di cui all'art. 1;

a munirsi tempestivamente delle autorizzazioni di cui al precedente art. 14, quarto comma.

Capo II - Esecuzione delle operazioni di prospezione

Articolo 17

Documentazione.

Il dirigente la squadra che esegue i lavori di prospezione deve tenere la documentazione giornaliera relativa allo svolgimento degli stessi e all'adempimento delle prescrizioni previste nel presente decreto in quanto rientranti nella sua competenza.

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.

Articolo 18

Mezzi individuali di salvataggio ed esercitazioni.

L'equipaggio delle navi impiegate nelle operazioni di prospezione ed il personale addetto ai lavori medesimi devono avere sempre a disposizione cinture di salvataggio in numero non inferiore al 110 per cento di tutte le persone imbarcate e salvagenti anulari in numero non inferiore a due, muniti di sagola e di boetta luminosa, cassette medicinali, e, quando accorra, calzature, guanti, occhiali, maschere ed indumenti adatti alle particolari condizioni di lavoro.

L'equipaggio ed il personale addetto ai lavori di prospezione devono effettuare esercitazioni quindicinali di addestramento per fronteggiare situazioni di emergenza in mare, secondo le prescrizioni della capitaneria di porto competente e sotto la responsabilità del comandante.

Le esercitazioni devono essere annotate nel giornale nautico.

Articolo 19

Impiego di esplosivi.

Nei casi in cui venga riconosciuta dalle amministrazioni concedenti la indispensabilità di impiego di cariche esplosive, devono essere osservate le seguenti norme:

1) il prelevamento, il trasporto e l'imbarco degli esplosivi sono soggetti all'autorizzazione della capitaneria di porto ed a quella di pubblica sicurezza competenti.

Per l'imbarco ed il trasporto via mare degli esplosivi devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione;

2) le navi per il trasporto degli esplosivi devono essere riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Esse devono essere munite di apparecchiature di tipo approvato, per l'avvistamento elettronico a distanza; devono disporre di locali ventilati, secchi, chiusi a chiave, opportunamente ubicati per il deposito degli esplosivi; debbono avere a bordo personale specializzato nel maneggio degli esplosivi;

3) l'operatore è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni imposte dalle amministrazioni competenti ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16 e che determinano, in particolare, l'orario delle operazioni e le zone marittime relative, il peso massimo e le profondità delle cariche, nonché la distanza dagli impianti fissi da pesca o da impianti, condotte e cavi sottomarini quali acquedotti, oleodotti, gasdotti, cavi telegrafici, telefonici, di trasporto di energia e simili;

4) la data delle operazioni, le linee sismiche, il peso delle cariche e la profondità di scoppio devono essere comunicati al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti con almeno otto giorni di anticipo;

5) le esplosioni non possono essere effettuate in alcun caso a distanza inferiore a 100 metri dal confine della piattaforma continentale con altro Stato frontista, salvi diversi accordi intervenuti con lo Stato stesso;

6) prima dell'inizio delle operazioni gli apparecchi di avvistamento elettronico a distanza devono essere tenuti in azione con continuità sull'intero orizzonte;

7) le apparecchiature radio-trasmittenti impiegate a bordo delle navi per la esecuzione dei lavori di prospezione devono essere elettricamente schermate al fine di evitare interferenze con le operazioni di brillamento a mezzo di cariche esplosive.

Le apparecchiature radiotrasmittenti installate a bordo di navi, elicotteri o piattaforme ubicate nelle immediate vicinanze dei battelli sismici, non devono essere tenute in funzione durante il brillamento delle cariche esplosive;

8) i prodotti esplodenti e gli accessori di tiro devono essere preventivamente riconosciuti a norma dell'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

9) le cariche di esplosivi devono essere tali da diventare innocue dopo una permanenza in acqua di durata non superiore a ventiquattro ore;

10) le operazioni di prospezione giornalmente effettuate devono essere, a cura del dirigente della squadra, oggetto di adeguata documentazione come indicato nell'art. 17. Vanno espressamente indicate le caratteristiche delle cariche, il numero delle esplosioni con la specificazione dei punti di scoppio e le eventuali cariche inesplose, nonché gli eventuali effetti delle operazioni sulla vita marina.

La documentazione predetta deve essere tenuta a disposizione delle amministrazioni dello Stato interessate per un anno dalla comunicazione della fine dei lavori.

Titolo III - Sicurezza nelle operazioni di perforazione

Capo I - autorizzazioni

Articolo 20

Programma di perforazione.

Il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione che intende effettuare una perforazione è tenuto ad inviare alla competente sezione idrocarburi per l'approvazione il relativo programma nel quale devono essere indicati:

1) l'ubicazione del pozzo mediante le coordinate geografiche e la rappresentazione grafica sulla carta nautica dell'Istituto idrografico della Marina alla scala 1:250.000 con il perimetro dell'area del permesso o della concessione, le eventuali altre installazioni minerarie ivi esistenti e, possibilmente, la linea di costa prospiciente;

2) la profondità da raggiungere in relazione al tema di ricerca o al piano di sviluppo o di coltivazione previsto;

3) la profondità delle acque nel punto prescelto;

4) la data di inizio dei lavori e la durata presunte;

5) l'unità di perforazione da impiegare, le sue caratteristiche costruttive e di impiego con la descrizione dettagliata degli impianti ed il corredo di chiare rappresentazioni grafiche della stessa al fine di accertarne la rispondenza alle norme del presente decreto e, se trattasi di nave di perforazione, l'indicazione della bandiera;

6) le caratteristiche del fondo marino, per quanto è noto dai dati generali, ed il programma di indagine preliminare da attuare ai sensi del successivo art. 24;

7) le caratteristiche del sistema di ormeggio o del sistema di posizionamento dinamico, con analisi critica della loro affidabilità in relazione alle condizioni del mare;

8) il programma di tubaggio, di cementazione, le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, la natura del fluido di circolazione;

9) i nominativi delle eventuali imprese specializzate alle quali è affidata l'esecuzione di operazioni speciali;

10) natura e quantità degli effluenti liquidi e gassosi che eventualmente debbano essere immessi nell'ambiente.

Per le unità di perforazione che operino per la prima volta nelle zone di cui all'art. 1 del presente decreto la documentazione di cui al punto 5) deve essere trasmessa alla competente sezione idrocarburi ed all'U.N.M.I. con anticipo non inferiore a due mesi, acciocché la sezione idrocarburi possa compiere in tempo utile le valutazioni preliminari necessarie per verificare la rispondenza delle unità alle norme del presente decreto.

A tal fine l'ingegnere capo della sezione idrocarburi può disporre l'effettuazione di visite preliminari all'impianto, ovunque esso si trovi. Le spese relative sono a carico della società richiedente.

Per le unità di perforazione che hanno già operato nelle zone di cui all'art. 1 del presente decreto da non più di cinque anni, la società richiedente può omettere la documentazione di cui al punto 5), indicando gli estremi della più recente autorizzazione ricevuta ed illustrando dettagliatamente, con l'ausilio anche di elaboratori grafici, le eventuali modifiche rilevanti ai fini della sicurezza successivamente apportate.

Articolo 21
Approvazione del programma.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi trasmette, con il proprio avviso, il programma di perforazione all'U.N.M.I. che richiede alle altre amministrazioni civili e militari dello Stato interessate il parere di competenza, le condizioni e le limitazioni che esse ritengono indispensabili per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione, l'esercizio della pesca, la conservazione delle risorse biologiche del mare, l'integrità degli impianti sottomarini nonché la tutela della sicurezza militare ed il soddisfacimento di speciali esigenze di natura militare.

L'U.N.M.I., tenuto conto dei pareri espressi dalle amministrazioni suddette, comunica alla sezione idrocarburi le eventuali condizioni e limitazioni sulla base delle quali, e di quelle eventuali di propria competenza, l'ingegnere capo rilascia l'autorizzazione, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate.

Per l'installazione dell'unità di perforazione devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.

Articolo 22
Modificazioni del programma.

Ogni modificazione del programma di perforazione deve essere comunicata tempestivamente all'ingegnere capo della sezione idrocarburi, il quale, se necessario informa le altre amministrazioni interessate.

Capo II - Postazione delle unità di perforazione

Articolo 23
Ubicazione.

Nell'ubicazione delle piattaforme fisse e mobili si deve tener conto dell'esistenza di condotte, cavi ed altre opere fisse considerate di pubblica utilità.

L'ubicazione prescelta deve essere inoltre tale da non interferire con rotte di navigazione obbligate (specie quelle di accesso ai porti) e da non arrecare restrizioni indebite ad interessi acquisiti da parte di terzi.

Il titolare del permesso o della concessione di coltivazione, almeno otto giorni prima della messa in postazione dell'unità di perforazione, deve darne comunicazione al dipartimento militare marittimo ed alla capitaneria di porto competenti specificando le coordinate geografiche. Deve altresì comunicare preventivamente la data dell'arrivo in postazione.

Articolo 24
Indagine preliminare.

Prima della messa in postazione dell'unità di perforazione il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve acquisire adeguate informazioni sulle condizioni del fondo e del sottofondo marini, al fine della verifica dell'idoneità del sistema di ormeggio prescelto e della individuazione di circostanze che possano determinare situazioni di pericolo.

Ai fini suddetti il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve eseguire una indagine preliminare, intesa ad accertare, con l'ausilio di sistemi ottici, acustici e magnetici, la topografia e la natura litologica del fondo marino nella zona prescelta per la postazione dell'unità di perforazione; l'ubicazione di eventuali opere ed impianti fissi sottomarini; l'eventuale presenza di relitti o proiettili inesplosi; l'esistenza di circostanze geologiche o tettoniche che possano far presumere una situazione di pericolo.

Le conclusioni della indagine preliminare sono trasmesse alla sezione idrocarburi, prima della messa in postazione, dal titolare del permesso di ricerca o della concessione.

Peraltro, qualora le conoscenze già acquisite, il particolare tipo di unità di perforazione impiegata e la tipologia del fondo marino rendano totalmente o parzialmente superflue le indagini di cui al secondo comma, l'ingegnere capo della sezione idrocarburi, a richiesta del titolare, può autorizzare la messa in postazione prescindendo dalle indagini stesse.

Articolo 25
Postazione.

Effettuato il posizionamento dell'unità di perforazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione comunica alla sezione idrocarburi, al dipartimento militare marittimo e alla capitaneria di porto competenti l'ubicazione della postazione.

Dell'esattezza della rilevazione è responsabile il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione.

Nel rilevamento è ammessa la tolleranza massima di quaranta metri. Nei casi di contestazione con titolari di permessi o di concessioni limitrofe decide l'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Articolo 26

Prescrizioni per il trasbordo.

Il ponte inferiore della piattaforma deve essere collocato ad un'altezza dal livello del mare tale da non essere raggiunto dalle onde nelle maggiori mareggiate prevedibili in cento anni.

Le piattaforme fisse e mobili devono essere dotate di attracchi o di mezzi di imbarco e sbarco di uomini, situati in posizione tale da consentire che tali operazioni si svolgano con la massima sicurezza possibile.

Il trasbordo di persone da natanti può essere effettuato anche con gabbia azionata dalla gru di bordo. L'operazione deve essere effettuata da un gruista esperto con l'ausilio di almeno due operai sul natante.

Durante il trasbordo le persone devono indossare il giubbotto salvagente e devono essere assicurate alla gabbia con cinture di sicurezza.

Il trasbordo con gabbia è in ogni caso vietato se le condizioni meteomarine, a giudizio del capo piattaforma o del comandante, in caso di nave di perforazione e di piattaforma semovente, sono tali da non garantire la sicurezza delle operazioni.

Articolo 27

Operazioni di abbassamento e sollevamento.

L'abbassamento e il sollevamento delle piattaforme devono essere condotti tenendo presenti gli elementi caratteristici della stabilità del particolare tipo di impianto, che devono essere rilevabili prontamente per ogni condizione di carico dal capo piattaforma.

Tutte le persone presenti sulla piattaforma durante le operazioni di abbassamento e di sollevamento della stessa devono essere munite di cintura di salvataggio.

All'esecuzione di operazioni nei piani o nelle parti inferiori della piattaforma devono essere addetti contemporaneamente almeno due operai.

Il capo piattaforma non deve dare inizio ad operazioni di abbassamento o sollevamento se non si sia preventivamente assicurato all'esistenza di condizioni all'uopo favorevoli, tenendo conto della entità e della distribuzione dei carichi, del moto ondoso, del vento e della velocità delle correnti.

Egli deve annotare nel registro di piattaforma un resoconto delle operazioni effettuate, degli eventuali incidenti verificatisi e dei provvedimenti presi.

Articolo 28

Zone di sicurezza.

Intorno alle piattaforme fisse e mobili è stabilita una zona di sicurezza nella quale è proibito l'accesso a navi ed aerei non autorizzati.

Per le teste di pozzo e per le apparecchiature di produzione installate a fondo mare è parimenti stabilita una zona di sicurezza nella quale sono vietate le operazioni di ancoraggio e di pesca di profondità.

In entrambi i casi la zona di sicurezza è fissata con ordinanza dalla capitaneria di porto competente, sentita la sezione idrocarburi.

L'ordinanza indica i limiti della zona di sicurezza che può estendersi fino alla distanza di 500 metri intorno alle installazioni, misurata a partire da ciascun punto del loro bordo esterno. L'ordinanza altresì precisa il divieto o le limitazioni imposti alla navigazione, all'ancoraggio e alla pesca.

Entro le acque territoriali la zona di sicurezza, su richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione, può comprendere in un'unica area più installazioni.

La zona di sicurezza in prossimità della linea di confine con la piattaforma continentale di Stato frontista è stabilita in base ad accordi da concludere con lo Stato stesso.

Capo III - Sicurezza dell'unità di perforazione e degli impianti a bordo

Articolo 29

Generalità.

La piattaforma o la nave di perforazione deve essere costruita, attrezzata e mantenuta in modo da offrire sufficienti condizioni di sicurezza al lavoro che su di essa si compie.

In particolare essa deve rispondere alle prescrizioni previste nel presente capo.

Articolo 30

Alloggi.

I locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comunicazioni dirette con la sala macchine, con la sala pompe e con il locale vasche, nonché con luoghi chiusi in cui si trovino serbatoi ed apparecchiature di produzione. I locali stessi devono essere collegati mediante agevoli vie di transito, tenute sgombre, ai posti ove si trovino attrezzature di salvataggio o altri dispositivi per il rapido scampo. Essi devono inoltre essere sufficientemente isolati da rumori, ventilati, riscaldati quando occorra e adeguatamente illuminati.

Articolo 31

Prescrizioni.

L'unità di perforazione deve essere provvista, oltre che della normale via di accesso o di uscita del personale, di mezzi ausiliari come scale a pioli, rigide o alla marinara, che consentano il sollecito abbandono dell'unità da parte del personale in caso di pericolo.

Il ponte deve essere recintato con parapetti.

I ponti e le aree di lavoro non devono essere sdruciolevoli; i passaggi e le scale devono essere muniti di corrimano.

Il perimetro dell'eliporto deve portare in aggetto una rete di sufficiente robustezza e dimensioni in modo da prevenire la caduta di persone dal piano dell'eliporto stesso.

Articolo 32

Prescrizioni relative ai macchinari in genere.

I macchinari e loro parti, gli attrezzi, le condotte, i serbatoi ed ogni altro impianto installato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione devono rispondere, in relazione all'ambiente in cui si trova l'installazione, a requisiti di sicuro impiego e devono essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione.

Le macchine di sollevamento devono essere munite di dispositivi atti a permettere in qualsiasi momento la fermata del carico; la velocità di discesa deve essere sempre contenuta entro limiti di sicurezza.

Appositi avvisi di pericolo devono essere collocati nell'ambito della zona delle operazioni.

Le parti del sistema di manovra della batteria di perforazione (funi, argano, taglia fissa, taglia mobile e gancio) devono essere calcolate in rapporto alle più gravose condizioni di lavoro normale.

Presso ogni impianto deve essere tenuto a disposizione della sezione U.N.M.I. un registro delle funi del sistema di manovra.

Le caratteristiche costruttive, i criteri di esercizio e manutenzione del sistema predetto nonché il modello del registro delle funi sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 33

Recipienti a pressione.

Le caldaie a vapore, i motori a combustione interna ed i recipienti a pressione devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui alle norme vigenti.

Articolo 34

Apparecchiature elettriche.

Gli impianti, le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere di costruzione rispondente ai requisiti di sicuro impiego in relazione all'ambiente in cui si trova la installazione e devono essere installati, collegati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo.

Nella installazione, modificazione, riparazione, manutenzione, ispezione di un impianto, macchinario ed apparecchio elettrico devono essere prese le precauzioni atte ad evitare il pericolo di folgorazione, incendio ed esplosione.

Articolo 35

Impianto elettrico di emergenza.

L'unità di perforazione deve disporre di un impianto elettrico di emergenza capace di entrare automaticamente in funzione in caso di avaria dell'impianto elettrico principale.

L'impianto di emergenza deve essere in grado di alimentare contemporaneamente le apparecchiature elettriche che azionano i segnali ottici ed acustici, gli impianti di telecomunicazione, i sistemi di monitoraggio e di allarme, le attrezzature anti-incendio e le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni, gli apparati di controllo della navigazione, gli ascensori, gli apparati di sicurezza degli operatori subacquei, le luci di emergenza nei luoghi rilevanti ai fini della sicurezza (quartieri d'abitazione, sala macchine, sala controllo, ponti ed aree di lavoro, eliporti, stazioni di raduno per l'abbandono della nave).

L'impianto di emergenza deve essere collocato sul ponte principale lontano dall'impianto elettrico normale e deve avere un proprio serbatoio di combustibile sufficiente ad assicurare almeno ventiquattro ore di funzionamento ininterrotto.

Il funzionamento dell'impianto di emergenza deve essere provato almeno ogni tre mesi ed i risultati delle prove annotati nel registro di piattaforma.

Articolo 36 Sistema di batteria di emergenza.

In aggiunta all'impianto elettrico normale ed a quello di emergenza di cui al precedente art. 35, l'unità di perforazione deve disporre di un sistema di batterie di emergenza, con sufficiente capacità per assicurare sei ore continuative di funzionamento degli impianti di telecomunicazione, dei segnali ottici ed acustici, delle luci di emergenza lungo le vie di scampo, nell'eliporto, nelle stazioni di raduno per l'abbandono dell'unità.

Il sistema di batterie deve essere predisposto in modo che l'erogazione di energia alle installazioni elettriche suddette avvenga automaticamente quando si arresti l'impianto elettrico di emergenza di cui all'art. 35 e l'impianto elettrico principale non sia operante.

Articolo 37 Zone pericolose.

Sulle unità di perforazione è classificata «pericolosa» una zona definita da un cerchio avente il raggio di 10 metri orizzontali misurati sul piano di sonda dal centro del pozzo, estesa in senso verticale per 9 metri sotto il piano di sonda e per 3 metri al di sopra del piano di sonda.

Sulle unità predette è classificata «pericolosa» anche una zona definita in tutte le direzioni da un raggio di almeno 3 metri intorno a vibrovagli, vasche, canali di scorrimento ed ogni altra installazione aperta impiegata per la circolazione del fango.

Sulle piattaforme di produzione è fatta la stessa classificazione di «zone pericolose» di cui ai due capoversi precedenti, nei casi di perforazione o di intervento con impianto di servizio sui pozzi esistenti.

Sulle piattaforme medesime è classificata «pericolosa» ogni zona di raggio non inferiore a 15 metri intorno ad uno scarico libero di fluido petrolifero.

Sulle piattaforme di perforazione e su quelle di produzione, è infine classificata «zona pericolosa» ogni ambiente chiuso nel quale può formarsi o raccogliersi una miscela esplosiva di gas.

Articolo 38 Prescrizioni per le zone pericolose.

Nelle zone classificate «pericolose» ai sensi dell'articolo precedente, gli impianti di forza motrice e le apparecchiature elettriche devono essere conformi alle seguenti disposizioni:

1) i generatori elettrici, le apparecchiature di illuminazione e le altre installazioni elettriche fisse devono essere di tipo antideflagrante secondo le norme CEI;

2) gli impianti elettrici fissi di cui al punto precedente devono far capo a interruttori principali distinti per forza motrice per illuminazione, ubicati fuori della «zona pericolosa» e collocati in modo da poter essere prontamente accessibili in caso di emergenza;

3) l'equipaggiamento elettrico portatile e le lampade a mano devono essere di tipo antideflagrante;

4) i motori a combustione interna devono essere di tipo stagno e devono essere alloggiati in compartimenti chiusi costruiti con materiali incombustibili e mantenuti in sovrappressione.

In ogni caso i punti di aspirazione dell'aria di alimentazione ed i punti di scarico dei gas combusti devono ricadere al di fuori della «zona pericolosa».

Articolo 39 Responsabile degli impianti elettrici e motori.

A bordo deve essere presente in permanenza un tecnico qualificato responsabile della condotta degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

Capo IV - Sicurezza contro gli incendi

Articolo 40

Disposizioni per le unità galleggianti.

Per la prevenzione, la individuazione e la estinzione degli incendi a bordo delle unità galleggianti di perforazione e di produzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

Gli accertamenti relativi al rilascio delle annotazioni di sicurezza per le predette unità sono demandati ad una commissione di visita composta:

dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede;

dal medico di porto;

da un ingegnere o perito designato dal registro italiano navale;

da un ingegnere della competente sezione idrocarburi;

da un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale di porto di grado non superiore a tenente di vascello.

Articolo 41

Disposizioni per le unità fisse.

(Omissis: articolo abrogato dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Articolo 42

Servizio antincendio e piano di emergenza.

In ogni unità di perforazione o produzione, se presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza (comma così modificato dall'art. 91 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate dal datore di lavoro (comma così modificato dall'art. 91 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone un piano di emergenza che preveda norme generali di condotta per tutto il personale e particolari incombenze per il personale del servizio antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi quadri posti anche nei locali logistici (comma così modificato dall'art. 91 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

La squadra deve periodicamente eseguire esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di emergenza e verificare lo stato di efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e di soccorso.

Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro di piattaforma.

Articolo 43

Mezzi antincendio.

In ogni unità di perforazione o produzione devono essere installati segnalatori automatici di incendio ed impianti di spegnimento alimentati ad acqua e/o ad altri idonei agenti estinguenti.

Gli impianti di cui al precedente comma devono avere caratteristiche di compatibilità con l'ambiente in cui operano.

La rete antincendio deve avere un adeguato numero di idranti, razionalmente distribuiti e deve disporre di una alimentazione alternativa.

Devono inoltre essere disponibili estintori portatili carichi con idonei agenti estinguenti, ubicati in luoghi facilmente accessibili e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso.

Articolo 44

Allarme.

Ogni inizio di incendio deve essere immediatamente segnalato.

Un ordine di servizio, nel richiamare tale obbligo a tutto il personale, indica le segnalazioni che devono essere effettuate nonché le modalità di intervento prescritte dall'autorità competente.

L'allarme di incendio è dato con segnali acustici che possono essere uditi in tutti i punti della piattaforma.

Articolo 45
Fiamme libere.

Nelle zone classificate pericolose a norma dell'art. 37 non è ammesso l'impiego di fiamme libere o di attrezzature che possano produrre fuoco o scintille né l'accumulo di materiali combustibili.

Il responsabile del servizio antincendio può concedere deroghe quando abbia accertato l'esclusione di ogni pericolo di incendio o di esplosione.

È ammesso fumare soltanto nei locali riservati al personale e dove non ne sia fatto espresso divieto. Appositi avvisi di divieto devono essere affissi in particolari zone di pericolo permanente.

Articolo 46
Lavori di saldatura e taglio.

I lavori di saldatura e di taglio di materiali metallici possono essere eseguiti solo quando sia da escludere, a giudizio del responsabile del servizio antincendio, la presenza di gas infiammabili e nei luoghi sgombri da materiali combustibili non sufficientemente protetti.

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al primo comma deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.

Articolo 47
Bombole di gas in pressione.

Il trasporto, il collocamento, la conservazione e l'impiego di recipienti contenenti gas in pressione, gas liquefatti o sostanze infiammabili in genere devono essere effettuati con l'osservanza delle norme vigenti.

Articolo 48
Comunicazione di incendio.

In caso di incendio il comandante o il capo piattaforma deve informare con la massima sollecitudine l'autorità marittima più vicina per i necessari interventi.

Articolo 49
Regolamento.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno stabiliti i criteri generali per la sicurezza antincendio delle piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili.

Capo V - Monitoraggio

Articolo 50
Monitoraggio degli idrocarburi gassosi.

(Omissis: articolo abrogato dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Articolo 51
Monitoraggio dell'idrogeno solforato.

(Omissis: articolo abrogato dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Capo VI - Impiego degli esplosivi per operazioni speciali

Articolo 52
Autorizzazione e modalità di impiego.

L'impiego degli esplosivi per l'esecuzione di operazioni speciali (ad esclusione delle operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie) è soggetto all'autorizzazione dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Esso deve essere effettuato in conformità di quanto disposto all'art. 19.

Nessun materiale esplosivo può essere conservato a bordo della piattaforma o della nave di perforazione ad operazione ultimata.

Qualora per causa di forza maggiore non fosse possibile la rimozione del materiale residuo, questo deve essere conservato con le opportune cautele in locali idonei chiusi a chiave.

Capo VII - Impiego di operatori subacquei

Articolo 53 Prescrizioni generali.

Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica.

Tutte le immersioni devono essere autorizzate dal predetto responsabile.

Non è consentito l'impiego di operatori subacquei quando non siano presenti a bordo gli equipaggiamenti, le attrezzature ed i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle condizioni psico-fisiche degli operatori stessi.

Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura (comma aggiunto dall'art. 97 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Capo VIII - Comunicazioni con la terra ferma e telecomunicazioni

Articolo 54 Navi-appoggio.

L'unità di perforazione deve essere assistita da navi-appoggio per il collegamento con la terra ferma e deve disporre di un eliporto.

Durante le operazioni di perforazione e gli interventi ai pozzi richiedenti l'impiego di un impianto di perforazione, una nave-appoggio deve rimanere costantemente in posizione di attesa a non più di due miglia nautiche dall'unità di perforazione.

La nave-appoggio deve essere in condizione di ospitare temporaneamente tutto il personale presente a bordo dell'unità di perforazione e di fornire al personale stesso, in caso di necessità, il primo aiuto.

Articolo 55 Impianti radiotelefonici.

L'unità di perforazione deve essere dotata di impianti radiotelefonici per il collegamento con la terra ferma, con le navi-appoggio, con gli elicotteri di servizio e con altre eventuali unità di perforazione situate in zona.

L'esercizio dei predetti collegamenti è subordinato al rilascio di apposita concessione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

La stazione radio può operare soltanto con le frequenze assegnate dal Ministero stesso.

Articolo 56 Prescrizioni per l'operatore radio.

Durante le manovre di sollevamento o di abbassamento della piattaforma, in ogni altra operazione che possa determinare una situazione di pericolo ed in particolare durante l'atterraggio o il decollo degli elicotteri e l'accostamento di navi, l'operatore radio deve trovarsi presso l'apparecchio di trasmissione.

Articolo 57 Radiofari.

Per la guida dei mezzi navali ed aerei di servizio, le unità di perforazione devono essere munite di radiofaro il cui esercizio è subordinato a concessione rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sentiti i Ministeri della difesa, dell'interno e dei trasporti.

Qualora più unità di perforazione siano situate entro un cerchio di quattro miglia nautiche di raggio è consentito che una sola di esse sia munita di radiofaro.

La concessione per l'esercizio del radiofaro è subordinata dalla disponibilità delle frequenze.

Capo IX - Segnalazioni

Articolo 58
Unità ferme.

Ai fini della sicurezza della navigazione marittima ed aerea l'unità di perforazione deve essere dotata di apparecchiature per segnalazioni ottiche ed acustiche.

Le suddette segnalazioni devono corrispondere alle prescrizioni del comando zona fari e comando regione aerea competenti per territorio.

Articolo 59
Unità di movimento.

Durante il trasferimento dell'unità di perforazione devono essere impiegati i segnali previsti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare.

In caso di sinistro ed in particolare nei casi di abbandono dell'unità, incendio ed uomo in mare si devono usare i segnali di pericolo previsti dalle vigenti norme.

Capo X - Condotta dei lavori e prevenzione degli inquinamenti

Articolo 60
Disposizioni generali.

I lavori di perforazione o di intervento ai pozzi devono essere condotti in conformità delle norme di cui al titolo III, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili.

Deve essere posta la massima cura nell'attuazione della circolazione del fango, nell'esecuzione delle cementazioni e degli altri interventi al pozzo per evitare immissioni in mare di effluenti liquidi e di rifiuti solidi, aventi caratteristiche quantitative o qualitative non conformi a quelle consentite dalle norme e dalle convenzioni internazionali vigenti.

Nei pozzi completati in condizioni di produrre spontaneamente deve essere installata, all'interno degli stessi ed a quota inferiore al fondo del mare, una valvola di intercettazione o dispositivo equivalente, atta a porre automaticamente in sicurezza il pozzo nell'eventualità che la parte emergente dello stesso sia asportata o danneggiata per qualsiasi causa.

Nei pozzi completati, sia nel fondo del mare che in superficie, le attrezzature di produzione devono comprendere una valvola di sicurezza costruita ed installata in modo da interrompere automaticamente l'erogazione, in caso di segnale di alta o bassa pressione nella tubazione a valle.

La valvola deve essere di tipo a sicurezza intrinseca (failsafe).

Articolo 61
Scarichi accidentali.

Nella condotta delle operazioni devono essere adottate misure idonee ad evitare fughe di gas combustibili inquinanti o tossici nell'atmosfera e scarichi accidentali di olio grezzo e gasolina in mare.

Quando devono essere eseguite prove di produzione del pozzo non ancora allacciato alla rete di raccolta, devono essere previsti opportuni sistemi di contenimento e raccolta o di combustione, atti a prevenire qualsiasi versamento in mare del prodotto.

Qualora, malgrado le cautele adottate, si verificano versamenti accidentali e imprevedibili di sostanze oleose in mare, si dovrà intervenire immediatamente con le misure ed i mezzi più idonei, opportunamente predisposti per contenere, rimuovere o rendere innocue le sostanze inquinanti. A tal fine su ciascuna piattaforma, sulle navi-appoggio ed in terraferma, dovranno essere disponibili le attrezzature e le scorte necessarie per assicurare i necessari interventi, in base alle norme che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delegata, saranno emanate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente, il comandante o il capo piattaforma devono immediatamente richiedere l'intervento dell'autorità marittima, la quale assumerà la direzione delle operazioni di emergenza secondo la vigente normativa.

Resta fermo in tal caso l'obbligo del titolare del permesso o della concessione di attenersi alle prescrizioni impartite nell'occasione dall'autorità marittima.

Le spese occorse per i predetti interventi, ivi incluse quelle sostenute dall'Amministrazione dei trasporti e della navigazione, sono ad esclusivo carico del titolare.

Il titolare del permesso di ricerca o della concessione è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le vigenti norme o convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.

Articolo 62
Scarichi non accidentali.

Per evitare danni ai terzi ed alle risorse viventi del mare nonché per prevenire l'inquinamento del mare, del fondo e sottofondo marini è fatto divieto di scaricare in mare;

fanghi di perforazione a base oleosa;

idrocarburi liquidi erogati da pozzo in occasione delle prove di strato e di produzione;

liquami oleosi di sentina, olio esausto dei motori;

detriti di perforazione (cuttings) derivanti da perforazioni eseguite con l'impiego di fanghi a base oleosa o provenienti da strati mineralizzati ad olio, ad eccezione di quelli che siano stati preventivamente sottoposti ad adeguato lavaggio.

Qualora i fluidi inquinanti sopra indicati siano associati ad acqua, è consentito lo scarico in mare della parte acquosa non inquinante, previa separazione dei due tipi di fluido mediante idonea attrezzatura, purché la concentrazione di idrocarburi sia inferiore a 50 ppm.

È vietato infine lo scarico in mare di rifiuti solidi non degradabili, quali contenitori, sacchi di plastica, scatolame, bottiglie, ecc.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le leggi e le convenzioni internazionali regolanti la materia.

Articolo 63
Chiusura mineraria dei pozzi.

La chiusura mineraria di un pozzo deve essere autorizzata dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi.

Salvo eccezione autorizzata da quest'ultimo, sentiti i Ministeri dei trasporti e della navigazione e della difesa-Marina, la parte della tubazione di rivestimento o altra installazione che emerga dal fondo marino deve essere totalmente rimossa.

Capo XI - Norme per il personale

Articolo 64
Requisiti fisici.

Il personale addetto al cantiere di perforazione deve essere di sana e robusta costituzione fisica.

Tale requisito per il personale nautico iscritto alla 3ª categoria deve essere accertato mediante visita annuale di controllo a cura dell'autorità marittima e per l'altro personale mediante i controlli medici di cui all'art. 93 e al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in quanto applicabili.

Articolo 65
Istruzioni al personale.

Dettagliate istruzioni scritte relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori devono essere predisposte e consegnate dal datore di lavoro al personale delle unità che deve darne ricevuta.

Il capo della piattaforma nel caso di piattaforme non semoventi, ed il comandante nel caso di piattaforme semoventi o navi di perforazione, sono tenuti ad illustrare, ciascuno nell'ambito della propria competenza, le istruzioni stesse al personale e a disporre periodiche esercitazioni delle quali deve essere steso rapporto nel registro di piattaforma.

A bordo dell'unità di perforazione deve essere altresì conservato un congruo numero di copie del presente testo, redatto in italiano ed in inglese, a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

Articolo 66
Elenco del personale.

Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve disporre di un elenco nominativo del personale presente a bordo dell'unità di perforazione e dei movimenti che avvengono. Tale elenco deve essere messo a disposizione, a richiesta, delle autorità interessate.

Articolo 67
Protezione individuale.

Il personale in servizio deve sempre fare uso di elmetto e di ogni altro indumento o mezzo protettivo richiesto dalle condizioni di lavoro, come previsto dall'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Articolo 68
Servizi logistici.

I quartieri di alloggiamento devono essere tenuti in buono stato di pulizia e in ordine. Essi devono essere sufficientemente illuminati, ventilati o riscaldati.

Provvista adeguata di acqua potabile e viveri deve essere sempre disponibile, in relazione alla distanza dell'unità di perforazione dalla terra ferma.

Articolo 69
Accesso a locali inquinati.

L'accesso ai locali dove vi sia deficienza di ossigeno o presenza di aria inquinata da gas tossici o nocivi o polveri dannose alla salute è permesso soltanto con l'impiego di apparecchio autorespiratore.

Articolo 70
Infermeria.

Sull'unità di perforazione deve essere predisposto un locale adibito ad infermeria con attrezzature di pronto soccorso ed in particolare con apparecchi per la respirazione artificiale e barelle per il trasporto degli infortunati.

Sull'unità di perforazione deve essere sempre presente una persona in grado di prestare i primi soccorsi nonché altre persone in grado di praticare la respirazione artificiale agli infortunati.

Articolo 71
Intervento a bordo di un medico.

L'operatore, prima della messa in postazione dell'unità, deve assicurarsi della possibilità del pronto intervento a bordo di un medico.

Capo XII - Salvataggio

Articolo 72
Mezzi collettivi.

L'unità di perforazione deve essere dotata di mezzi collettivi di salvataggio, imbarcazioni e zattere, ubicati ed attrezzati in modo da garantire in caso di pericolo, un rapido e sicuro scampo al personale addetto.

I mezzi predetti devono essere in grado di ospitare almeno il doppio delle persone presenti nell'unità di perforazione.

Lo stato di manutenzione dei mezzi stessi deve essere accertato inizialmente e controllato con adeguata periodicità.

Devono essere inoltre disposte le esercitazioni di salvataggio almeno una volta al mese, sotto la responsabilità del comandante o del capo piattaforma. Deve essere in ogni caso assicurato che il personale addetto all'unità di perforazione abbia partecipato almeno una volta ad esercitazioni di salvataggio sull'unità medesima.

Articolo 73
Mezzi individuali.

L'unità di perforazione deve avere una dotazione di cinture di salvataggio di tipo approvato, in numero non inferiore al 110 per cento di tutte le persone imbarcate.

Le cinture devono essere conservate in luogo facilmente accessibile.

Ogni unità di perforazione deve essere provvista di salvagenti anulari, di numero non inferiore a due, muniti di sagola di lunghezza non inferiore a tre volte la altezza del ponte della unità sul livello del mare, posti sui lati dell'unità ed assicurati in modo da consentire un rapido slancio in caso di necessità.

Articolo 74
Emergenza.

Il capo piattaforma o il comandante, in caso di piattaforme semoventi o di navi di perforazione, prestabilisce i luoghi di riunione per emergenza ed abbandono ed i segnali da usare per la chiamata del personale sui luoghi convenuti.

Il capo piattaforma assegna a ciascuna persona i compiti da svolgere per ogni caso di emergenza.

Un ordine di servizio con le istruzioni per i casi di abbandono forzato dell'unità deve essere affisso in punti strategici dell'unità.

Titolo IV - Sicurezza degli impianti di produzione e delle condotte di trasporto degli idrocarburi

Capo I - Piattaforme di produzione e strutture assimilabili

Articolo 75

Prescrizioni per gli impianti in superficie.

Le piattaforme e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e direttamente o indirettamente impiegate per la produzione, il trattamento, lo stoccaggio, il trasferimento su condotte o su natanti degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, devono essere progettate, costruite e poste in opera in modo da resistere con adeguato grado di sicurezza, oltre ai normali carichi, ai sovraccarichi dovuti all'azione del vento, delle onde, delle correnti, calcolati sulla base del peggior evento prevedibile in cento anni nonché ai sovraccarichi determinati dai venti sismici ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati storici e delle conoscenze geotettoniche.

Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, destinate agli usi di cui al comma precedente o collegate al fondo marino con sistemi rigidi d'ormeggio o con cavi, devono essere realizzate e poste in opera in modo che gli scafi ed i sistemi di ormeggio siano in grado di resistere con adeguato grado di sicurezza all'azione del vento, delle onde e delle correnti nelle peggiori condizioni meteorologiche prevedibili in cento anni.

(Omissis: i commi 3, 4, 5, e 6 sono stati abrogati dall'art. 103 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

Articolo 76

Rinvio.

A tutte le piattaforme e strutture di cui al precedente art. 75, presidiate o meno, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 47, 53, 58, 60, 61 e 62.

Alle piattaforme e strutture non presidiate si applicano nei periodi saltuari in cui vi è personale operante a bordo anche gli articoli 44, 45, 48, 64, 66, 67, 68, 69, 71 e 72.

Alle piattaforme e strutture abitualmente presidiate si applicano infine anche le disposizioni di cui agli articoli 8, 30, 35, 36, 39, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 e 74.

Articolo 77

Operazioni di intervento ai pozzi.

Le operazioni di perforazione che si effettuano a partire dalle piattaforme e strutture di cui all'art. 75 sono soggette, oltre alle disposizioni di carattere generale, a quelle del titolo III del presente decreto, in quanto applicabili.

Le operazioni di intervento ai pozzi che si effettuino a partire dalle piattaforme e strutture di cui all'art. 75 sono soggette alle disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto e possono essere effettuate previa approvazione da parte dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi del relativo programma lavori.

Il programma lavori da presentare almeno due mesi prima dell'inizio delle operazioni deve contenere: il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza che si impiegheranno, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controllo dei pozzi adiacenti, se necessaria, la durata stimata delle operazioni, il nome e la posizione delle persone designate quali responsabili delle operazioni in piattaforma.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'ingegnere capo della sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

L'ingegnere capo della sezione idrocarburi può impartire eventuali disposizioni in merito alla esecuzione delle operazioni di intervento.

Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla sezione idrocarburi.

Capo II - Impianti di produzione e condotte sottomarine

Articolo 78

Prescrizioni per gli impianti sottomarini.

Le teste di pozzo e gli altri impianti di produzione collocati sul fondo marino, i serbatoi di stoccaggio sottomarini, le tubazioni rigide o flessibili di collegamento tra gli impianti sottomarini di produzione e di stoccaggio predetti e le installazioni di superficie, con i relativi dispositivi di giunzione, devono rispondere ai requisiti di resistenza e di perfetta tenuta, in relazione alle particolari condizioni operative, e devono essere adeguatamente protetti contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.

I progetti degli impianti predetti nonché degli stabilimenti a terra ad essi direttamente collegati mediante tubazioni devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competenti, almeno tre mesi prima dell'installazione.

I progetti devono fornire ragguagli particolareggiati, oltre che sulle caratteristiche degli impianti, sulle condizioni dell'ambiente, sulle modalità di messa in opera, sui programmi di ispezione e di manutenzione previsti nel corso dell'esercizio.

I progetti sono corredati da dichiarazioni esplicite dei progettisti circa il rispetto dei criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Per l'installazione degli impianti devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.

L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 75.

Articolo 79

Condotte sottomarine.

Le condotte sottomarine per il trasporto a distanza degli idrocarburi liquidi e gassosi prodotti dal sottofondo marino nelle aree indicate nell'art. 1 devono rispondere ai requisiti di resistenza, devono presentare giunti sicuri e devono essere adeguatamente protette contro le corrosioni nonché contro le azioni delle correnti e degli altri fattori ambientali.

I progetti relativi devono essere depositati presso la sezione idrocarburi e presso l'autorità marittima competente almeno tre mesi prima dell'installazione e devono contenere ragguagli sulle caratteristiche delle tubazioni e dei materiali impiegati, sulle condizioni del fondo marino lungo il tracciato, sulle modalità di messa in opera, sulle ispezioni e controlli iniziali e su quelli previsti nel corso dell'esercizio.

Le autorità competenti, sentito il progettista, possono imporre varianti al tracciato o chiedere l'adozione di particolari accorgimenti, ivi compreso lo spostamento a spese del permissionario o del concessionario degli impianti di telecomunicazioni preesistenti, per prevenire il rischio di danni ad altre opere sottomarine o per evitare indebite interferenze con altre attività di preminente interesse pubblico che si svolgono in mare.

Nelle aree in cui sussistano concreti rischi di danneggiamento da parte di ancore, attrezzi da pesca, ecc., le autorità competenti possono richiedere l'interramento, parziale o totale, delle tubazioni.

Per l'installazione delle condotte devono essere osservate le disposizioni del codice della navigazione.

L'autorizzazione all'esercizio degli impianti è accordata secondo le prescrizioni di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 75.

Articolo 80

Protezione delle condotte sottomarine.

Le condotte sottomarine di cui agli articoli 78 e 79 devono essere munite di sensori di alta e bassa pressione in numero adeguato. Il segnale di alta o bassa pressione deve provocare automaticamente l'interruzione del flusso di idrocarburi.

Il flusso di idrocarburi nelle condotte non deve essere ripristinato sino a quando non siano state sicuramente individuate e rimosse le cause dell'anormale aumento o calo di pressione.

Analoghi dispositivi di protezione devono essere installati nei collettori, nei separatori ed in genere in tutti gli apparecchi di pressione destinati al trasporto, al contenimento ed al trattamento degli idrocarburi nelle piattaforme di produzione e strutture assimilabili.

In caso di fughe di idrocarburi o di altri eventi che possono costituire pericolo di danno a persone o a cose, l'operatore deve darne immediata comunicazione alla sezione idrocarburi ed all'autorità marittima per i provvedimenti di competenza. In tal caso il ripristino dell'esercizio delle condotte è subordinato ad esplicito consenso dell'ingegnere capo della sezione idrocarburi, previa reiterazione del collaudo.

Nel caso di grave incidente di cui non possa essere assicurato il controllo con i mezzi indicati nel comma precedente si applica il disposto del quarto comma dell'art. 61.

Titolo V - Disposizioni transitorie e comuni

Capo I

Articolo 81

Deroghe.

Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.

A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.

Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.

La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;

2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.

Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.

Articolo 82

Adeguamento impianti fissi.

Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto.

Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.

Articolo 83

Commissione consultiva.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione consultiva composta:

1) dal direttore generale delle miniere, che la presiede;

2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vice presidente;

3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;

4) da due funzionari della Direzione generale delle miniere;

5) da tre funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima;

6) da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendi ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza;

7) da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

8) da un ufficiale superiore del Ministero della difesa-Marina;

9) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

10) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

11) da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

12) da un avvocato dello Stato;

12-bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari (numero aggiunto dall'art. 17 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.)

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni.

Il presidente può, per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere.

Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.

Le spese relative sono a carico delle società istanti.

In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687-ter del decreto n. 128 del 1959 (comma così modificato dall'art. 17 del D. Lgs. 25/11/96, n. 624. N.d.R.).

Titolo VI - Diffide - Denunce - Interventi amministrativi vari - Ricorsi

Articolo 84 Verbali.

Gli ingegneri e i periti addetti alle sezioni dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi, quando accertano infrazioni alle norme del presente decreto, provvedono a redigerne il verbale.

Resta ferma la competenza attribuita in materia di polizia giudiziaria ai comandanti, ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni dall'art. 1235 del codice della navigazione.

Il verbale deve descrivere i fatti e le relative circostanze, indicare le norme alle quali si è contravvenuto e riportare le dichiarazioni dell'interessato e le informazioni raccolte. Deve inoltre elencare gli oggetti eventualmente sequestrati.

Il verbale è compilato in doppio esemplare e sottoscritto dal funzionario che lo ha redatto e dalle persone intervenute all'atto. In caso di rifiuto a sottoscrivere, se ne fa menzione.

Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità marittima competente.

Nel caso di violazione commessa da lavoratori una copia dell'atto è notificata anche all'imprenditore.

Articolo 85 Notizia di reato e diffida.

Per le infrazioni sanzionate a norma dei successivi articoli 90, 91, 92 e 93, l'ingegnere capo inoltra rapporto all'autorità giudiziaria, dandone avviso all'autorità marittima competente e all'interessato.

Negli altri casi l'ingegnere capo, sentiti gli interessati, diffida gli inadempienti ad uniformarsi alle norme del presente decreto, fissando all'uopo un termine di attuazione.

L'atto di diffida deve contenere l'indicazione delle norme cui si riferisce l'inosservanza.

Articolo 86 Controllo.

Decorso il termine indicato nell'atto di diffida, l'ingegnere capo può ordinare una visita di controllo e, quando sia stato accertato l'adempimento alla diffida, ne dispone l'annotazione nell'atto relativo.

Nel caso in cui sia constatata la permanenza della infrazione, l'ingegnere capo può ordinare la sospensione dei lavori ai quali l'infrazione stessa si riferisce.

Articolo 87 Situazioni di pericolo.

Nel caso in cui riconosca una situazione di pericolo sia pure non immediato, anche per cause che non costituiscono infrazione alle norme del presente decreto, l'ingegnere capo, sentito il direttore responsabile, impone un termine per ovviare a tale situazione.

Quando le circostanze lo richiedano, l'ingegnere capo invita il direttore responsabile a redigere e presentare, entro un termine stabilito, un piano nel quale siano descritti i lavori occorrenti, le misure ed il tempo previsto per l'attuazione.

Il direttore responsabile è tenuto all'esecuzione del piano qualora, entro venti giorni dall'inoltro, l'ingegnere capo non gli abbia comunicato rilievi.

Quando l'ingegnere capo non riconosca idonei in tutto o in parte i lavori e le misure di sicurezza progettati, ne dà avviso al direttore ed ordina le misure necessarie, stabilendo anche il termine di esecuzione. In modo analogo provvede in caso di mancata presentazione del piano entro il termine stabilito.

L'ingegnere capo ha facoltà di prescrivere in via cautelare al direttore responsabile e/o al capo piattaforma le misure di contingenza atte a salvaguardare la sicurezza, compresa la sospensione dei lavori.

Articolo 88
Ricorso gerarchico.

Contro i provvedimenti emanati dall'ingegnere capo della sezione idrocarburi è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla comunicazione.

Titolo VII - Disposizioni penali

Articolo 89
Sanzioni.

La violazione delle norme di cui al presente decreto è punita a norma dei seguenti articoli, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Articolo 90
Sanzioni.

È punita con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni la violazione degli articoli 53, 54, 61 terzo e quarto comma, 75 quinto comma, 78 sesto comma e 79 sesto comma in caso di inizio della produzione senza la prescritta autorizzazione; 75 ultimo comma, 78 ultimo comma e 79 ultimo comma in caso di dichiarazione non veritiera, 80 (articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 19/12/94, n. 758. N.d.R.).

Articolo 91
Sanzioni.

È punita con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni la violazione degli articoli 24, primo e secondo comma; 26, terzo, quarto e quinto comma; 27, primo, terzo e quarto comma; 35, primo, secondo e terzo comma; 36; 38; 45, primo comma; 46; 50; 51; 52, primo, terzo e quarto comma; 61, primo e secondo comma; 62, primo e secondo comma; 63, secondo comma (articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 19/12/94, n. 758. N.d.R.).

Articolo 92
Sanzioni.

È punita con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni la violazione degli articoli 8, secondo comma; 15; 18, primo comma; 19, primo comma; 27, secondo comma; 42, primo e secondo comma; 43; 48; 72, primo, secondo e terzo comma; 73 (articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 19/12/94, n. 758. N.d.R.).

Articolo 93
Sanzioni.

È punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni la violazione degli articoli 5, terzo comma; 6, primo, sesto e settimo comma; 7, primo comma; 8, ottavo comma; 9, quarto, quinto e sesto comma; 10, ultimo comma; 12; 13; 16, secondo comma; 30; 31; 35, quarto comma; 42, terzo e quarto comma; 44; 55; 57; 58; 59; 62, terzo comma; 68 (articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 19/12/94, n. 758. N.d.R.).

Articolo 94
Sanzioni.

È punita con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni la violazione degli articoli 5, secondo comma; 6, quarto, quinto, e ottavo comma; 7, quinto comma; 8, terzo comma; 9, ottavo e nono comma; 18, secondo comma; 41, primo comma; 42, quinto comma; 45, terzo comma; 56; 65; 70; 71; 72, quarto

comma; 74; 75, terzo comma; 78 secondo comma; 79, secondo comma ed ogni altra violazione di precetti stabiliti dal presente decreto non altrimenti sanzionati (articolo così modificato dall'art. 26 del D. Lgs. 19/12/94, n. 758. N.d.R.).

DECRETO LEGISLATIVO

Decreto 25 novembre 1996, n. 624

(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 293).

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;

Vista la legge 17 aprile 1989, n. 150 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1 e 34 e gli allegati A e B;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 6, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche;

Vista la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Campo di applicazione

Articolo 1

Attività soggette.

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, e successive modifiche, e al D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 2 Definizioni.

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzino e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;
- b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;
- c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori.

Articolo 3 Vigilanza.

1. Ai sensi delle norme vigenti:

- a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n. 896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 4 Esercizio della vigilanza.

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

Articolo 5 Misure generali di tutela.

1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti:

- a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;
- c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
- d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
- e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;
- f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'innesco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;
- g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;
- h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;

i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;

l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico ai pozzi, impianti e condotte;

m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

n) le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

Capo II - Obblighi del datore di lavoro

Articolo 6

Documento di sicurezza e di salute.

1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato «DSS».

2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo 10 ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.

3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.

4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:

- a) il DSS prima dell'inizio delle attività;
- b) gli aggiornamenti del DSS.

Articolo 7

Obblighi.

1. Il datore di lavoro:

- a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;
- b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Articolo 8

Riunione di prevenzione e protezione dai rischi.

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, n. 626 del 1994 deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.

3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.

4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

Articolo 9

DSS coordinato.

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma 1, lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 1:

a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994;

b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;

c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivono il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

Articolo 10 Contenuti del DSS.

1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
 - b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
 - c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
 - d) sorveglianza sanitaria;
 - e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
 - f) manutenzione del materiale di sicurezza;
 - g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
 - h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
 - i) esercitazioni di sicurezza;
 - l) aree di deposito;
 - m) stabilità dei fronti;
 - n) armature di sostegno;
 - o) modalità della ventilazione;
 - p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
 - q) evacuazione del personale;
 - r) organizzazione del servizio di salvataggio;
 - s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
 - t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
 - u) impiego dell'uso di esplosivo;
 - v) eventuale programma di attività simultanee;
 - z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
 - aa) misure specifiche per impianti modulari;
 - bb) comandi a distanza in caso di emergenza;
 - cc) indicazione dei punti sicuri di raduno;
 - dd) disponibilità della camera iperbarica;
 - ee) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.
2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:
- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Articolo 11 Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive.

1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

- a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

Articolo 12 Mezzi di evacuazione e di salvataggio.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Articolo 13 Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme.

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Articolo 14

Informazione dei lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V e VI, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

Articolo 15 Sorveglianza sanitaria.

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994 i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 nonché quelle di cui al titolo XVI del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo, n. 626 del 1994.

Capo III - Norme generali

Articolo 16 Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1. La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

- a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;
- b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

Articolo 17 Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

1. All'art. 83, comma 1, del decreto n. 886 del 1979, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:
«12-bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari.».

2. Al sesto comma dell'art. 83 del decreto n. 886 del 1979 è aggiunto il seguente periodo:
«ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-ter del decreto n. 128 del 1959».

3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

Articolo 18 Trasmissione documentazione.

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.

2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.

3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

Articolo 19 Sistemazione dei luoghi di lavoro.

1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'adeguata sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.

Articolo 20

Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. -- 1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.»

2. L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. -- 1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.

2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3.»

3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.

4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.

7. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.

8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

9. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

10. Il titolare può assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole «Disposizioni relative alle miniere» sono soppresse e l'art. 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

«Art. 24. -- 1. I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.

2. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

- a) gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;
- b) l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;
- c) il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;
- d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

3. Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.

4. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.»

12. L'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. -- 1. Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.

2. Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile.»

13. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. -- 1. Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia.»

14. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. -- 1. Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'art. 24 e le eventuali variazioni di cui all'art. 25 sono trasmesse anche al comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'art. 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.».

15. I commi primo e secondo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

«Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.».

16. I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono soppressi.

17. I commi settimo e ottavo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

«Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'art. 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.».

18. Il comma primo dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 è sostituito dal seguente:

«Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'art. 6.».

Articolo 21

Lavoratori competenti.

1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

Articolo 22

Istruzioni scritte.

1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

Articolo 23

Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose.

1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.

2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

Articolo 24

Lavoratori portatori di handicap.

1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Articolo 25 Infortuni ed incidenti.

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

Articolo 26 Inchieste sugli infortuni.

1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.
2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.
3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3, primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

Articolo 27 Infortuni in mare.

1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54 dello stesso decreto.
2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.
3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.
4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione.

Articolo 28

Statistiche degli infortuni.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.

Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici

Articolo 29

Misure di carattere generale.

1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.

2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.

3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.

4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

Articolo 30

Disposizioni specifiche.

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.

2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.

3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 675 e al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727, nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Articolo 31

Verifiche periodiche.

1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nel citato decreto n. 547 del 1955, nel citato decreto n. 128 del 1959 e nel citato decreto n. 886 del 1979.

2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.

3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2 del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Capo V - Manutenzione

Articolo 32 Obblighi di manutenzione.

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

Articolo 33 Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza.

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi, tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

Articolo 34 Recipienti a pressione.

1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.
2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuate dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

Capo VI - Disposizioni tecniche

Articolo 35 Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere.

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito all'attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

Articolo 36 Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.
2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

Articolo 37 Vie ed uscite di emergenza.

1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.

3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

Articolo 38

Illuminazione naturale ed artificiale.

1. Le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.

2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

3. Nelle attività condotte mediante perforazione le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

Articolo 39

Vie di circolazione ed aree con pericolo.

1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.

2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.

Articolo 40

Luoghi di lavoro esterni.

1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

Articolo 41

Attrezzature igienico-sanitarie.

1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.

Articolo 42

Norme applicabili.

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Titolo II - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie

Capo I - Norme comuni

Articolo 43

Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive.

1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati.

2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.

3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

Articolo 44

Protezione contro il rischio di esplosione.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

Articolo 45

Protezione dalle atmosfere nocive.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse, il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.

3. All'articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo le parole: «di cui ai seguenti articoli 635 e 636» sono aggiunte le parole: «e dell'atmosfera».

Articolo 46

Misure generali per la protezione dai rischi di incendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

2. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.

Articolo 47

Trasporti.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.

2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

Articolo 48

Attrezzature di salvataggio.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.

2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

Articolo 49

Esercitazioni di sicurezza.

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

Articolo 50

Misure generali per le aree di deposito.

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Articolo 51

Disposizioni particolari per gli impianti di superficie.

1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.

4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

Capo II - norme applicabili alle attività a cielo aperto

Articolo 52

Coltivazione.

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

2. Ferme restando le disposizioni del Capo II del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

Capo III - Norme applicabili alle attività in sotterraneo

Articolo 53

Piani topografici dei lavori.

1. All'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è aggiunto il seguente periodo:

«In tali piani oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza.».

Articolo 54

Vie di uscita.

1. Il primo comma dell'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca.».

Articolo 55

Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo.

1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.
2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

Articolo 56

Armature di sostegno e stabilità dei terreni.

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.

2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

Articolo 57

Ventilazione.

1. Il primo comma dell'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente:

- a) un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro;
- b) un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione.».

2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

Articolo 58

Cantieri grisutosi.

1. Le disposizioni del Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

2. All'art. 423 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale.

I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la salute dei lavoratori.».

3. I primi tre commi dell'art. 440 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, sono sostituiti dal seguente:

«Nelle miniere grisucose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonché al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione di circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso.».

4. L'art. 575 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 575. -- 1. I lavori al cannello, alla saldatrice e con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza.».

Articolo 59

Misure generali di tutela per le attività in sotterraneo.

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, l'attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

2. Le disposizioni del Titolo XII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sotterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

Articolo 60

Obblighi specifici per le attività in sotterraneo.

1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

Articolo 61

Misure preventive per l'evacuazione del personale.

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.

2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

Articolo 62

Controllo della presenza in sotterraneo.

1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

Articolo 63

Organizzazione del salvataggio.

1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui ai Capo X del Titolo X nonché agli articoli 656, 657 e 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in ogni miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

Titolo III - Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione

Capo I - Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare

Articolo 64

Campo di applicazione.

1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:

a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;

- b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;
 - c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

Articolo 65

Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione.

1. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»

2. L'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- 1. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l'operatore all'organo possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile.

2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani e luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni di lavoro.

3. In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di lavoro.

4. L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacoli lungo il percorso del cavo fino al punto d'arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro.

5. Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute.

6. La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra. ».

Articolo 66

Controllo dei pozzi.

1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazioni intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni.

2. L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- 1. Il titolare prevede:

- a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;
- b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure;
- c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.

2. Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all'autorità di protezione civile e all'autorità di vigilanza. L'autorità di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell'autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo.»

3. All'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa.

2. Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento.

3. I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare.

4. Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione della tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra.

5. L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all'impianto elettrico di emergenza, ove esistente.».

4. L'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. -- 1. Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo la loro installazione secondo modalità stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornale di sonda.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di usura e deterioramento.

3. In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda.».

Articolo 67 Personale addetto.

1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

Articolo 68 Cementazioni.

1. L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«Art. 89. -- 1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda.».

Articolo 69 Circolazione del fango.

1. Il secondo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, è sostituito dal seguente:

«In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente.».

Articolo 70 Perforazioni con fluidi diversi dal fango.

1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi areati o ad aria.

2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

Articolo 71 Perforazioni per minerali salini.

1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli articoli 73, 74, 75, 83, 84, 85, 86 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, come modificati dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.

Articolo 72 Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive.

1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.

3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.

4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.

5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.

6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.

7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.

8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

Articolo 73

Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione.

1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296, 297, 305, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 345, 346, 349, 350, 352, 353, 354 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

Articolo 74

Porte e portoni.

1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

3. Alle attività di cui al presente capo si applica l'articolo 14, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Articolo 75

Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro.

1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

Articolo 76

Operazioni simultanee.

1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono

produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.

2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:

- a) del programma di perforazione dei pozzi;
- b) del programma di intervento ai pozzi;
- c) delle operazioni speciali da eseguire.

3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.

4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.

5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.

6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per l'attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.

7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

Articolo 77

Intervento ai pozzi.

1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.

2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.

3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.

4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.

Articolo 78

Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza.

1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:

- a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;
- b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;
- c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.

2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.

3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.

4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

Articolo 79

Esercitazioni di sicurezza.

1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:

- a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;

- b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;

c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

Capo II - Norme applicabili alle attività di terraferma

Articolo 80 Sicurezza e lotta antincendio.

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innescò e la propagazione di incendi.

2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve essere udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.

3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

Articolo 81 Norme antincendio per i pozzi.

1. Al primo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole: «Entro 30 m dall'asse del pozzo» sono sostituite da: «Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose».

2. Al quarto comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole: «con le cautele che per ogni singolo pozzo o gruppo di pozzi sono stabilite con ordine di servizio predisposto dalla direzione del cantiere.» sono sostituite da: «con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.».

Articolo 82 Distanze di sicurezza.

1. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole: «Distanze minori, fino a 20 m e 10 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondità inferiore ai 1000 m» sono sostituite dalle seguenti: «Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purché siano adottate misure di sicurezza equivalenti».

Articolo 83 Servizio antincendio e piano di emergenza.

1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

Articolo 84 Presentazione dei progetti.

1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme del citato decreto n. 128 del 1959 e del citato decreto n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.

2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e al decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e al D.M. 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.

6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.

Articolo 85

Verifica e collaudo degli impianti.

1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.

2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.

5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Articolo 86

Impianti elettrici.

1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

Articolo 87

Attrezzature di salvataggio.

1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.

2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.

Capo III - Norme applicabili alle attività a mare

Articolo 88

Capo piattaforma e Comandante.

1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Articolo 89

Misure generali di prevenzione degli incendi.

1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innescò e la diffusione degli incendi.

2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

- a) sistemi di rivelazione di incendi;
- b) allarmi antincendio;
- c) condutture principali acqua antincendio;
- d) manichette e idranti antincendio;
- e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
- f) impianti a pioggia;
- g) sistemi di estintori a gas;
- h) sistemi di estintori a schiuma;
- i) estintori portatili;
- l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione, rivelazione e lotta contro l'innescio e la diffusione degli incendi.

4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

Articolo 90

Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili.

1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

5. Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.

6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.

7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.

8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.

9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

Articolo 91

Norme antincendio.

1. Al primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «deve essere organizzato» sono sostituite da: «il datore di lavoro organizza».

2. Al secondo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «secondo le procedure e le competenze di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.» sono sostituite da: «dal datore di lavoro.».

3. Al terzo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole: «A cura del capo piattaforma o del comandante, per le unità semoventi o navi di perforazione, deve essere predisposto» sono sostituite da: «Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predisponde».

Articolo 92

Impianti modulari.

1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.

3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.

5. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

6. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

7. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

Articolo 93

Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini.

1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti l'articolo 90 per le piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarini è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 94

Comandi a distanza in caso di emergenza.

1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

Articolo 95

Punti sicuri di raduno e liste d'appello.

1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro.

5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

Articolo 96

Evacuazione e salvataggio.

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

- a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;
- b) essere disponibili in numero sufficiente;
- c) essere adeguati al luogo di lavoro;
- d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

Articolo 97

Camera iperbarica.

1. All'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura.».

Articolo 98

Alloggi.

1. Ove lo richiedano la natura, l'entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:

- a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;
- b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;
- c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, nonché contro le intemperie;
- d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.

2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.

3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

Articolo 99 Movimento degli elicotteri.

1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.

2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.

3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Titolo IV - norme transitorie e finali

Articolo 100 Norma finale.

1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003.

2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.

3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.

4. Gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

Articolo 101 Adeguamento tecnico.

1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 626 del 1994 è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità.

Articolo 102 Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

Articolo 103
Norme soppresse.

1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:
- a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II;
 - b) la dizione «Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» che figura nel Titolo III;
 - c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77, comma 2; gli articoli 94, comma 3, 95 e 142;
 - d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411;
 - e) il comma 6 dell'articolo 535; gli articoli 662 e 667;
 - f) la dizione «sentito il Consiglio Superiore delle Miniere» agli articoli 8, 282, 349 644 e 687-bis;
 - g) l'articolo 678, ultimo comma.
2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:
- a) articoli 10, 11, 41, 50 e 51;
 - b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75.

Titolo V - Sanzioni

Articolo 104

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili.

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.

2. Il titolare è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.

4. Il direttore responsabile è punito:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

Articolo 105

Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti.

1. I preposti sono puniti:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45, commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70, comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;

b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46, comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.

2. I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

Articolo 106

Violazioni amministrative.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Articolo 107

Estinzione delle contravvenzioni.

1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b) e 4 e all'articolo 105.